

Bozza della proposta di legge orfani vittime del dovere

On.li Colleghi,

sono ormai molti anni che le vittime di patologie asbesto correlate tra coloro che hanno espletato il loro servizio nelle amministrazioni dello Stato, con specifico riferimento ai dipendenti del Ministero della Difesa e della Marina Militare in particolare, sono in continuo aumento, ciò in quanto si è fatto largo uso dell'amianto negli ambienti al chiuso delle navi militari.

Il Legislatore è già intervenuto, equiparando queste vittime alle vittime del dovere e a sua volta a quelle del terrorismo, ma vige ancora una discriminazione non giustificata e non giustificabile, nei confronti degli orfani di queste vittime, con riferimento specifico a coloro che non erano a carico fiscalmente del defunto genitore;

Questo palese profilo di discriminazione ovvero di irrazionalità in danno degli orfani dei deceduti per vittima del dovere, e in particolare degli orfani di vittime dell'amianto, è stato messo in luce nel ricorso presentato da F.T.R. assistita dall'Avv. Ezio Bonanni, presso il Tribunale di Salerno, presso il quale pende il procedimento con richiesta di disapplicazione della normativa interna di natura discriminatoria e irrazionale, perché in contrasto con norme comunitarie ovvero di remissione degli atti alla consulta per violazione degli artt. 1, 1° e II° co, 35, 36 e 38 della Costituzione.

E' quindi fondamentale che il potere legislativo non deroghi sempre alla Magistratura ma che assuma quel ruolo di centrale rilevanza che la Costituzione gli assegna, ed è per questo motivo che si chiede l'abrogazione delle norme che sono invocate dalle Autorità Amministrative per giustificare questo loro contegno discriminatorio nei confronti di vittime, come gli orfani, per causa del dovere, che non possono essere distinti tra coloro che sono o meno a carico del genitore defunto dovendo semmai premiato quell'orfano che con il suo lavoro non solo compie il suo dovere ma può meglio sostenere il genitore gravemente malato in punto di morte.

La norma in esame, contenuta nell'art. 2 della l. 720/81 è tanto più irrazionale ove si consideri che gli orfani per motivi di dovere hanno pure precisi diritti di assunzione nel settore pubblico e che dunque coloro che invece già lavorano non possono beneficiare di questo ulteriore diritto e quindi è del tutto logico, ragionevole e razionale che possano godere dell'assegno ex art. 2 l. 407/98, dell'importo di €500,00 ovvero dell'assegno vitalizio dell'importo di €1.033,00, oltre perequazioni.

In base al principio di gerarchia delle fonti, con questa modifica legislativa, anche le norme regolamentari di cui al DPR 243/2006, in quanto incompatibili con il principio dovranno ritenersi abrogate.

Art. 1

L'art. 2, comma 1, n. 1, della l. 720/81, che sostituisce l'art. 6 della l. 13.08.1980 n. 466, in riferimento ai benefici previsti dal DPR 243/2006, per le vittime del dovere, è sostituito dal seguente: *“coniuge superstite e figli”*.

Con la seguente nuova formulazione: *“La speciale elargizione di cui alla presente legge, ed alle altre in essa richiamate, e tutte le altre prestazioni dovute, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:*

1) coniuge superstite e ai figli”.

L'essere a carico fiscalmente non potrà costituire parametro in base al quale erogare le prestazioni dovute agli orfani di vittime del dovere.

Si intendono abrogate tutte le norme in contrasto con questa disposizione.